

ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICO "TURRITE SECCA"

REGOLAMENTO DI PESCA

Art. 1 **(Finalità ed Ente Gestore)**

La zona regolamento specifico "Turrите Secca" (d'ora in poi ZRS Turrите Secca) è istituita ai sensi dell'art. 4bis della L.R. N° 7/05 e dell'art. 9) del Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 ed intende contribuire in una ottica di promozione dei valori della pesca a promuovere la conoscenza del territorio circostante con ricadute positive anche in termini di turismo alieutico e di valorizzazione dei territori.

In tale prospettiva è particolarmente favorito l'accesso alla "ZRS Turrите Secca" per tecniche e pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti l'unica finalizzazione della attività di pesca.

Il Comune di Castelnuovo Garfagnana è individuato quale Ente Gestore della ZRS Turrите Secca ai sensi dell'art. 4bis della L.R. N° 7/05.

Art. 2 **(Delimitazione)**

La ZRS Turrите Secca ricade per intero nei limiti territoriali del Comune di Castelnuovo Garfagnana, si compone di un unico tratto NO KILL ed è così delimitata:

Tratto con divieto di prelievo di fauna ittica (NO KILL)

Limite superiore o "a monte"	Limite inferiore o "a valle"
Cascata sotto il Ponte di via Cerri.	Confluenza con il Fiume Serchio

La ZRS Turrите Secca è opportunamente delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 della L.R. N° 7/05 e art. 9) comma 5) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 e riportanti perciò la seguente dicitura:

Zona a Regolamento Specifico - Pesca consentita agli autorizzati

Art. 3 **(Accessi e Regolamentazione)**

L'accesso alla ZRS Turrite Secca è GRATUITO ma necessita di essere in possesso di un biglietto di pesca. Tale biglietto è personale e non cedibile, ha validità per l'intera giornata di pesca e viene rilasciato da attività economiche presenti in zona ed opportunamente indicate sulla pagina web dedicata.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9) comma 6) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 i tempi e i periodi di pesca della "ZRS Turrite Secca" sono così disciplinati:

La pesca è consentita dall' **ULTIMA DOMENICA di FEBBRAIO** fino alla **PRIMA DOMENICA di OTTOBRE** di ciascun anno.

L'accesso nel tratto di pesca, individuato dal precedente art. 2) è libero senza alcuna limitazione al numero di pescatori.

Durante la stagione di apertura della pesca è data la facoltà dell'Ente Gestore con proprio provvedimento motivato di vietare la pesca in questo tratto per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta) durante la stagione esclusivamente in coincidenza con interventi di ripopolamento ittico, a seguito di periodi di magra protratti nel tempo o a seguito di altre pesanti turbative del corso d'acqua. Tale provvedimento è trasmesso al Settore Faunistico della Regione Toscana Sede di Lucca ed è oggetto di specifica divulgazione da parte dell'Ente Gestore.

All'interno della ZRS Turrite Secca è consentito esercitare la pesca con le sole tecniche dello Spinning e della Pesca a Mosca nel modo seguente :

- **Spinning:** Le esche artificiali impiegate devono essere rigide ed armate con non più di due ami singoli privi di ardiglione o in cui l'ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. E' vietato l'uso di esche morbide quali ad esempio le esche artificiali in gomma
- **Pesca a mosca e con la tecnica conosciuta come Tenkara:** Con l'utilizzo di artificiali aventi un unico amo singolo privo di ardiglione o in cui l'ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. Per la pesca a Mosca con Camolera o Ninfa, è possibile utilizzare in pesca fino a 3 ami singoli privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato..

Art. 4 **(Divieto di Prelievo e modalità di rilascio degli esemplari catturati)**

La ZRS Turrite Secca si compone di un tratto di pesca con divieto di prelievo di fauna ittica (NO KILL). Per raggiungere lo scopo di tutelare la fauna ittica, oltre a pescare con ami privi di ardiglione o con ardiglione opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo, è fatto obbligo di impiegare esclusivamente guadini in silicone o in gomma per il recupero finale del pesce catturato e la immediata slamatura dello stesso deve avvenire minimizzando lo stress indotto sul soggetto operando con mano preventivamente bagnata.

Art. 5 (Sanzioni)

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 20 della L.R. 7/05.

Al fine di garantire una efficace azione di sorveglianza sul rispetto della regolamentazione stabilita potranno essere previste forme di coordinamento tra i vari soggetti di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della Legge Regionale n° 7/05 .

L'accertamento della violazione di una qualunque delle disposizioni fissate dal presente Regolamento comporta l'immediata cessazione della attività di pesca e la applicazione della sanzione prevista dalla legge.

Art. 6 (Facoltà del soggetto Gestore)

Con il fine di garantire la miglior gestione possibile soprattutto in termini di tutela faunistica, il Comune di Castelnuovo Garfagnana, ha facoltà di concedere la gestione della ZRS Turrite Secca con apposita convenzione a soggetti terzi che abbiano conoscenza ed esperienza nel settore specifico ed in particolare ad Associazioni che operano nel campo della pesca sportiva.

Art. 7 (Norme di salvaguardia finali)

Ai sensi dell'art.10 comma 4) della L.R. n° 7/05 all'interno della ZRS Turrite Secca potranno essere autorizzate manifestazioni sportive non agonistiche in numero non superiore a due eventi per ciascuna stagione di pesca. L'Ente Gestore, verificato il Regolamento della manifestazione può fornire al competente Ufficio della Regione Toscana specifiche indicazioni per rendere gli eventi compatibili con le preminenti finalità di salvaguardia ed equilibrio faunistico. Eventuali interventi per lavori in alveo del fiume Serchio nei tratti individuati al precedente art. 2 del presente Regolamento o nelle porzioni immediatamente poste a monte di essi dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente Ufficio della Regione Toscana e il soggetto incaricato della realizzazione dovrà darne specifica preventiva informazione anche all'Ente Gestore della ZRS Turrite Secca.

Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno **22 Febbraio 2026**